



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it

Proc. n. 12/16

Dec. n. 17/16

Il giorno 28 luglio 2016, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 14 luglio 2016, nei confronti di:

ARMANNI Osvaldo, nato il 7.1.1961 a Pianborno (BS) e residente in Piancogno (BS) alla via Boter n. 2 , tesserato e licenziato 2016 con il "M.C. SEBINO" con tessera n. 16021004 e licenza n. 0001042M over 21 enduro;

incolpato di:

«violazione dell' art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, in data 10 luglio 2016, alle ore 18.50, presso il giardino del ristorante "Stockholm" sito in località Tagliuno del comune di Castelli Calepio (BG), nel corso delle premiazioni della quarta prova del campionato gruppo 5 di regolarità, alla quale aveva partecipato, lanciava con violenza, in segno di stizza e disprezzo, la coppa appena ricevuta – quale 3° classificato – verso il sottostante piano di calpestio del giardino e si allontanava abbandonando nel punto di caduta il premio ricevuto. A seguito dell'impatto con il suolo, la coppa danneggiata veniva ripresa in consegna dagli organizzatori. Il tutto alla presenza di un folto pubblico.».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione ex art. 76.1 R.d.G., trasmessa il 14.7.2016 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, in particolare:

- ✓ la proposta di sanzione del C.d.G.D. Michele DELLE FOGLIE ed il rapporto di gara redatto dal medesimo;
- ✓ il rapporto del D.d.G. Sergio AZZOLARI;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto ARMANNI, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire, entro il termine del 26.7.2016, eventuali memorie difensive e documenti.

Il predetto incolpato, in data 21.7.2016, inoltrava presso la Segreteria di codesto Organo di Giustizia, memoria difensiva, la quale, di conseguenza, veniva acquisita agli atti di ufficio.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto il 10 luglio 2016, alle ore 18.50, in occasione delle premiazioni della quarta prova del Campionato Italiano - gruppo 5 - di Regolarità, Trofeo Regionale, presso il giardino del ristorante "Stockholm" sito in località Tagliuno del comune di Castelli Calepio (BG), riferisce di fatti sicuramente gravi, avendo tenuto l'incolpato, secondo la documentazione acquisita agli atti del procedimento, una condotta a dir poco scorretta e, senza dubbio, palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile.

Invero, così come descritto analiticamente nel capo di incolpazione, nelle circostanze di tempo e di luogo innanzi dette, l'incolpato Osvaldo ARMANNI, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N. e che, allo stato, non risulta in alcun modo smentita da ulteriori acquisizioni probatorie. Difatti, come è dato evincere dalla documentazione raccolta dal Procuratore Federale nel corso delle indagini dallo stesso espletate ed acquisita al fascicolo di ufficio, il predetto incolpato, al termine della gara suddetta, nel corso delle premiazioni, lanciava con violenza, presumibilmente, in segno di stizza e disprezzo, alla presenza di un folto pubblico la coppa appena ricevuta – quale 3° classificato – verso il sottostante piano di calpestio del giardino e, allontanandosi, abbandonava il premio ricevuto nel punto di caduta. A seguito dell'impatto con il suolo, la coppa danneggiata veniva ripresa in consegna dagli organizzatori.

La ricostruzione dei fatti di cui innanzi è suffragata – come detto - dagli atti e dai rapporti ufficiali della predetta gara del 10 luglio 2016, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dotati, come è noto, di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede al pilota Osvaldo ARMANNI, odierno incolpato. Invero, sia il rapporto del C.d.G.D. Della Foglie che quello del D.d.G. Azzolari, descrivono con dovizia di particolari il comportamento irrispettoso tenuto dal predetto ARMANNI nella citata occasione.

II. Dagli atti citati, quindi, possono certamente desumersi delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato, il quale, tra l'altro, ha riconosciuto di aver tenuto un comportamento letteralmente «*inqualificabile*». Tanto risulta dalla memoria difensiva dallo stesso sottoscritta ed acquisita agli atti. Sul punto, va, altresì osservato che l'incolpato ha mostrato evidenti segni di resipiscenza in ordine allo spiacevole episodio di cui si è reso protagonista: egli, infatti, non ha affatto negato di aver tenuto il comportamento antisportivo oggetto del procedimento che occupa, ma, anzi, ha esposto le ragioni di un tale irrispettoso gesto, affermando di essere stato ingiustamente penalizzato di ben 60 secondi per una irregolarità non commessa volontariamente e di aver, di conseguenza, ritenuto di poter sfogare il proprio risentimento “rifiutando” il premio comunque assegnatogli quale terzo classificato nella gara svolta. È chiaro, però, che tale motivazione non può assurgere a giustificazione di una condotta antisportiva come quella perpetrata dall'incolpato.

Inoltre, va evidenziato che contegni di tal tipo mal si addicono ad un soggetto licenziato, il quale, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbe avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, allora, *ictu oculi*, da considerarsi fatti gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva, seppure, come nel caso di specie, vi sia delusione a causa del fatto di aver subito una penalità.

L'incolpato Osvaldo ARMANNI, ha, pertanto, violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., in quanto, come già detto, ha tenuto un comportamento assolutamente contrario a quelle norme di condotta di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

III. Ciò posto, Osvaldo ARMANNI, odierno incolpato, sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità della condotta posta in essere, va punito con l'applicazione di una sanzione inibitoria, anche per evitare che possa perpetrare

comportamenti così disdicevoli e scorretti in occasione delle prossime gare cui egli potrebbe eventualmente partecipare.

Questo Giudice, pertanto, tenuto comunque conto della incensuratezza dell'incolpato Osvaldo ARMANNI, non essendovi precedenti a suo carico, nonché dei segni di resipiscenza da questi mostrati e delle scuse portate nel corpo della memoria difensiva, applica allo stesso la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 4 (quattro), con fine pena per il 28 novembre 2016, calcolata partendo dalla pena base di 6 mesi, diminuita di un terzo.

P.Q.M.


Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29 e 80 del R.d.G. , dichiara:

ARMANNI Osvaldo, nato il 7.1.1961 a Pianborno (BS) e residente in Piancogno (BS) alla via Boter n. 2 , tesserato e licenziato 2016 con il "M.C. SEBINO" con tessera n. 16021004 e licenza n. 0001042M over 21 enduro;

responsabile dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 4 (quattro), con fine pena il 28 novembre 2016.

Depositata il 28 luglio 2016

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Armanni Osvaldo;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;

- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- C.S.N.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Soci F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;
- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lombardia;
- Moto Club di appartenenza del medesimo;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.